

Publicato il 09/09/2025

Sent. n. 1439/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2025, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Altavilla Irpina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data [omissis], avete prot. N. [omissis], emanato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, [omissis], il Tecnico Comunale, [omissis], e dal Responsabile del Procedimento, [omissis], notificato in data [omissis], con il quale è stato comunicato il diniego alla domanda di condono edilizio n. [omissis] del [omissis] (cfr. all.n.1 e all. n.1 b);
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il provvedimento n. [omissis] del [omissis], con cui il Comune di Altavilla Irpina ha respinto la domanda di condono edilizio prot. n. [omissis] del [omissis]1986, sul rilievo che la pratica di condono è stata dichiarata irreperibile con atto del [omissis]2023, perché non rinvenuta nell'archivio cartaceo dell'ente.

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.

Invero, nel dichiarare l'irreperibilità della pratica, il Comune dà espressamente conto:

- a) la pratica, come integrata dal ricorrente, è "completa di tutta la documentazione richiesta";
- b) la parte interessata ha ricostruito la pratica "in modo preciso e puntuale";
- c) la pratica, in base alla ricostruzione effettuata dal ricorrente, sarebbe prima facie accoglibile;
- d) la dispersione della pratica potrebbe ben essere dovuta ai "diversi traslochi e/o spostamenti degli archivi comunali" effettuati negli anni.

Tenuto pertanto conto della violazione ad opera della P.A. dell'obbligo di custodia degli atti giuridici da essa detenuti e non ricorrendo un comportamento colposo dell'interessato, può soccorrere, per analogia, la regola generale dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, in tema di stato legittimo del fabbricato, che, in presenza di un principio di prova e qualora la copia ufficiale dell'atto non sia disponibile, consente l'utilizzo di altra documentazione probante.

Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con obbligo del Comune di ripronunciarsi in conformità al principio enunciato.

La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. [omissis] del [omissis].

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Michele Di Martino, Referendario

Roberto Ferrari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO